



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 30 / 09 /2020

OGGETTO: Approvazione del Regolamento della nuova IMU di cui all'art. 1 commi 738 e successivi della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019).

L'anno Duemilaventi, il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 21:30 e segg., nell'Aula Consiliare del Comune di Ali, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
01)	D'ANGELO SABINA	Consigliere	X	
02)	BOTTARI DOMENICO	Consigliere	X	
03)	BONURA GIUSEPPE	Consigliere	X	
04)	RANERI GIUSEPPE	Consigliere	X	
05)	BRIGUGLIO SERGIO	Consigliere		X
06)	BONARRIGO ANTONIA	Consigliere	X	
07)	TRIOLO FLORIANA	Consigliere		X
08)	FIUMARA PIETRO	Consigliere		X
09)	TRIOLO NATALINO	Consigliere	X	
10)	FIUMARA GIOVANNI	Consigliere		X

Consiglieri: Assegnati n. 10	In carica n. 10	Presenti n. 6	Assenti n. 4
-------------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell'art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli intervenuti;

Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la **Dott.ssa D'Angelo Sabina**;

Partecipa il Segretario Comunale, *Dott. Gaetano Russo*.

Presente in aula il Sindaco, *Ing. Natale Rao*, il Responsabile dell'Area Finanziaria, *Natale Satta*

Sono presenti in aula gli Assessori: _____

Ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Il **Presidente** propone al Consiglio Comunale di prelevare il punto **3** dell'ordine del giorno avente ad oggetto “ **Approvazione del Regolamento della nuova IMU di cui all'art. 1 commi 738 e successivi della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019)**”.

Il Consiglio Comunale ad unanimità approva il prelevamento del punto 3 dell'ordine del giorno che diventa il punto 2.

Il **Presidente** procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al 2 punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto “ **Approvazione del Regolamento della nuova IMU di cui all'art. 1 commi 738 e successivi della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019)**”.

Ultimata la lettura della proposta, passa la parola al Rag. Natale Satta che fornisce ulteriori chiarimenti ai Consiglieri presenti.

Non registrandosi interventi, si passa alla votazione espressa per alzata di mano, con 6 voti favorevoli su 6 presenti (unanimità).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione come sopra riportato,

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**Approvazione del Regolamento della nuova IMU di cui all'art. 1 commi 738 e successivi della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019)**”.



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.me.it

www.comune.ali.me.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del regolamento della nuova IMU di cui all'art. 1 commi 738 e successivi della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019).

POSTO CHE con la Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160 del 27/12/2019) è stata disposta la soppressione della TASI e interamente riscritta la disciplina dell'IMU con contestuale abrogazione del testo della L.147/13 in materia di IUC per quanto concerne le imposte IMU e TASI (mentre la medesima L.147/13 resta vigente nella parte in cui disciplina la TARI);

EVIDENZIATA pertanto la necessità di approvare un nuovo regolamento IMU sulla base delle disposizioni di cui alla sopra citata Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160 del 27/12/2019) all'art. 1 commi 738 e successivi;

RICHIAMATO CHE ai sensi dell'art.1 comma 777 della Legge n. 160/2019, ferma restando la potestà di regolamentazione del tributo di cui all'art.52 del D. Lgs. n. 446/97, i comuni possono con proprio regolamento stabilire specifiche disposizioni relative alle casistiche di cui alle lett.a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 777;

DATO ATTO CHE, in relazione al suddetto comma 777: è intenzione del Comune - coerentemente alla pregressa esperienza regolamentare in materia dell'IMU di cui all'art.1 commi 638 e ss. del D. Lgs. n. 147/13 -disciplinare solo l'ipotesi in cui per si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

EVIDENZIATO CHE ai sensi dell'art.1 comma 741 lett. C, punto elenco 6, si intende continuare a prevedere, anche nel regime IMU di cui all'art. 1 commi 738 e ss della Legge n. 160/2019, l'equiparazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 1 comma 747 lettera b, si rende opportuno disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato per semplificare la corretta individuazione delle casistiche interessate dal dimezzamento della base imponibile IMU;

CONSIDERATO CHE l'art.1 comma 738 e ss. della Legge n. 160/19 individua puntualmente gli elementi costitutivi dell'Imposta, ragion per cui nel regolamento in oggetto ci si limita a farvi sintetico rinvio;

RILEVATO CHE, alla luce delle precedenti considerazioni, il testo del nuovo regolamento IMU è quello riportato nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- gli articoli 52 del D. Lgs. n. 446/97 e art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- la Legge 160/2019 art. 1 commi 738 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore, prot. n. 5901 del 29/09/2020, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

DATO ATTO:

- che l'articolo 1 comma 779 della Legge n. 160/2019 aveva previsto, per l'anno 2020, che *"i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"*;
- che detto articolo, tuttavia, è stato espressamente abrogato dall'articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;
- che il decreto Cura Italia (art. 107 comma 2) per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020 così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;
- che l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli entrambi al 31 luglio 2020, che è anche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che la Legge n. 34/2020 ha ulteriormente differito l'approvazione del Bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

PRESO ALTRESÌ ATTO:

- di quanto previsto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- di quanto previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed l) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

PRESO ATTO infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** le superiori premesse, che si intendono integralmente riportate nel presente deliberato.
- 2) **DI APPROVARE** il "Nuovo Regolamento sull'imposta IMU di cui all'art. 1 commi 738 e successivi della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera.
- 3) **DI DARE ATTO CHE**, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Regolamento ha efficacia a decorrere dal 01/01/2020.
- 4) **DI DARE, ALTRESÌ, ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta municipale propria (IMU) recate dall'art. 1 commi 739 ss della legge 27 dicembre 2019 n. 160 nonché delle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) **COPIA** della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 767, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020 così come previsto dal co. 3-bis, dell' art. 106 del decreto legge 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, prevede per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all' art. 15 -ter del D.L. 201/2011 per l'invio delle delibere al MEF, attraverso il portale del federalismo fiscale;
- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



IL PROPONENTE

IL SINDACO

Ing. Natale Rao

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Approvazione del regolamento della nuova IMU di cui all'art. 1 commi 738 e successivi della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019).

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.

Alì, lì 29 SET. 2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Natale Satta




Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

APPONE

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE

Alì, lì 29 SET. 2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Natale Satta






COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.me.it

www.comune.ali.me.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2020

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 30/09/2020

Sommario

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Abitazione principale - definizione	3
Articolo 3 - Pertinenze dell'abitazione principale	3
Articolo 4 - Agevolazioni.....	3
Articolo 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.....	4
Articolo 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili.....	4
Articolo 7 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	5
Articolo 8 - Terreni agricoli	5
Articolo 9 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	5
Articolo 10 - Immobili agricoli strumentali	6
Articolo 11 - Versamenti.....	6
Articolo 12 - Differimento del termine di versamento.....	6
Articolo 13 - Interessi moratori.....	7
Articolo 14 - Esenzione immobile dato in comodato.....	7
Articolo 15 - Rateizzazione dell'Imposta	7
Articolo 16 - Rimborsi di modica entità.....	8
Articolo 17 - Compensazione.....	8
Articolo 18 - Attività di controllo	8
Articolo 19 - Modalità di notificazione.....	8
Articolo 20 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	8
Articolo 21 - Gestione del tributo	8
Articolo 22 - Attività di controllo ed accertamento	9
Articolo 23 - Rimborsi e compensazione	9
Articolo 24 - Adempimenti ed attività	10
Articolo 25 - Incentivi per l'attività di controllo	10
Articolo 26 - Riscossione coattiva	10
Articolo 27 - Entrata in vigore del regolamento	10

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Itala della nuova IMU - Imposta municipale propria, in vigore dal 01 Gennaio 2020 a seguito dell'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La nuova imposta locale, nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 2, sostituisce le precedenti forme di prelievo IMU e TASI ed è disciplinata dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dal comma 1 dell'art. 8 e dal comma 9 dell'art. 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano compatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Abitazione principale - definizione

Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Articolo 3 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo nella medesima scheda o separatamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2 magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione con rendita), C/6 box o auto pertinenziali e C/7 tettoie chiuse o aperte, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.
3. Costituisce parte integrante del fabbricato "l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente".

Articolo 4 - Agevolazioni

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale:
 - a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario di detta unità immobiliare con diritto di abitazione (con figli);
 - b) le unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, dove gli stessi avevano la precedente residenza e dimora, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione o in comodato d'uso.
2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta le unità immobiliari, quindi soggette ad aliquota ordinaria, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, nonché

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008.

3. Sono esenti dall'imposta gli immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. L'esenzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
4. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e le detrazioni di imposta vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento.

Articolo 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'BO per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell' area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 10, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di

approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 7 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Per le aree fabbricabili si può corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali (anche se costituiti in forma societaria) di cui all' art. 1 del D. Lgs 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno od alcuni dei comproprietari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, l'equiparazione dello stesso a terreno agricolo viene estesa anche agli altri comproprietari che non esercitano sullo stesso attività agricola.

Articolo 8 - Terreni agricoli

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello "non coltivato".
2. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7 lett. h) del D. Lgs. n. 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs n. 23/2011.

Articolo 9 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma lsi applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 10 - Immobili agricoli strumentali

Sono considerati fabbricati rurali gli immobili appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente destinati ed adibiti agli usi agricoli e presenti al catasto urbano con la categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

Articolo 11 - Versamenti

1. L'imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Tale arrotondamento si intende riferito alle singole rate di acconto e di saldo.
3. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore dopo il pagamento.
4. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune di Ali, quando si verificano:
 - a) gravi calamità naturali o emergenze sanitarie;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
6. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 12 - Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Articolo 13 - Interessi moratori

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori legali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 14 - Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12.

Articolo 15 - Rateizzazione dell'Imposta

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi Imposta Municipale Propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di €. 200,00 eventualmente comprensiva di Interessi e sanzioni per le persone fisiche e ditte individuali, di €. 1.000,00 per le società di persone e di €. 3.000,00 per le società di capitali;
3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da opportuna documentazione;
4. La rateizzazione può essere concessa in un numero massimo di dodici rate mensili per importi fino ad €. 1.100,00 e di ventiquattro per importi superiori;
5. La scadenza temporale di ciascuna delle rate è fissata nell'ultimo giorno del mese; il mancato versamento di almeno due rate protratto oltre cinque giorni dalla scadenza comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo residuo. Nella fattispecie dei provvedimenti con sanzioni ridotte ad un terzo, le stesse dovranno essere corrisposte nella loro forma integrale;
6. Sull'importo delle somme per accertamenti o liquidazioni dilazionate, sono dovuti gli interessi con maturazione giorno per giorno, dal primo giorno utile naturale dell'atto o degli atti per i quali si richiede la dilazione fino alla data di scadenza delle singole rate.

7. Se il debito del contribuente è superiore ad € 3.000,00, il provvedimento di rateizzazione potrà essere subordinato a presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del Codice Civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Articolo 16 - Rimborsi di modica entità

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a €. 12,00 a decorrere dall'anno di imposta 2020.
2. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.

Articolo 17 - Compensazione

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.
2. In caso di maggiori versamenti dell' Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.
3. E' ammessa la compensazione di somme versate per altri tributi locali esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

Articolo 18 - Attività di controllo

1. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, l'Ufficio Tributi comunale competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Ai sensi dell'art. 59, lett. p) del D. Lsg. N. 446/97 e dell'art. 3, c. 57 della Legge 23 dicembre 1996, n 662, parte del gettito dell'Imposta Municipale Propria è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai collegamenti con banche dati utili e a forme di compensi incentivanti correlati alle azioni di controllo di cui al primo comma per il personale addetto agli uffici tributari del Comune.
3. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D. Lgs. n. 504/1992.

Articolo 19 - Modalità di notificazione

Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati o mediante raccomandata A/R o tramite il Servizio dei Messaggi Comunali o tramite l'Ufficiale Giudiziario o tramite gli strumenti telematici certificati (PEC).

Articolo 20 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

L'esenzione prevista dall'art. 14, comma 2, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 21 - Gestione del tributo

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta è designato con deliberazione della Giunta Comunale tra i dipendenti dell'ente in possesso di idonea professionalità, rappresenta l'Ente nei giudizi presso le Commissioni Tributarie.

2. Nell'esercizio dei poteri attribuiti a norma dell'art. 1, comma 778 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Funzionario responsabile dell'imposta gestisce le funzioni ed organizza le attività dell'Ufficio in modo che queste siano orientate al conseguimento delle seguenti finalità:
- supportare i contribuenti al fine di favorire l'assolvimento spontaneo degli adempimenti tributari ed il corretto versamento delle imposte dovute, facilitando l'accesso da parte dei cittadini, lo sviluppo di azioni di semplificazione delle procedure e di informazione/consulenza ai contribuenti per gli adempimenti;
 - promuovere la compliance fiscale attraverso il miglioramento del rapporto Ufficio-contribuente, favorendo un rapporto di cooperazione e collaborazione reciproca, incentivando l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e l'emersione spontanea delle basi imponibili, anche attraverso l'impiego degli strumenti deflativi del contenzioso tributario quali l'interpello, il ravvedimento operoso, l'autotutela, l'accertamento con adesione, la mediazione e la conciliazione tributaria;
 - perseguire l'equità nell'esercizio della funzione impositiva attraverso un'assidua attività di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, consolidando l'azione di recupero sugli omessi versamenti e sviluppando strategie di individuazione delle basi imponibili occultate o dichiarate in modo infedele.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il Funzionario cura la collaborazione con altre amministrazioni al fine di sviluppare i collegamenti con i sistemi informativi e le banche dati rilevanti per la lotta all'evasione e favorisce lo sviluppo delle potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili ad aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'ufficio, anche attraverso i sistemi di incentivazione del personale di cui al Regolamento emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 22 - Attività di controllo ed accertamento

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' introdotto l'istituto dell'accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della legge 27.12.2019 n. 160, esteso anche alla riscossione locale a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti che in base alle disposizioni che regolano ciascuna entrata non risultino ancora prescritti. Ciò significa che tutti gli atti di riscossione relativi a entrate tributarie e patrimoniali, ivi inclusi quelli emessi dai soggetti affidatari privati, acquisiscono la natura di titolo esecutivo.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è altresì introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.06.1997 n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.
4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 23 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse, nella misura del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal precedente articolo 16.

Articolo 24 - Adempimenti ed attività

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per l'imposta, la sanzione e l'interesse non supera €. 12,00.

Articolo 25 - Incentivi per l'attività di controllo

Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Articolo 26 - Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 27 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 01 gennaio 2020.

Comune di Ali

Città Metropolitana di Messina

COMUNE DI ALI
DATA 29-09-2020
Prot. N. 5901

PARERE n.7 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA NUOVA IMU DI CUI ALL'ART.I COMMI 738 E SS. DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 (L.160 DEL27112/2019)

Oggetto:parere n.7 regolamento DELLA NUOVA IMU

Il sottoscritto Dott. Stefano Composto, revisore unico del Comune di Ali,
VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco, inviata allo scrivente in data 29.09.2020 riguardante la nuova IMU, modificata con la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 60 del 27112/2019) con la quale è stata disposta la soppressione della Imposta TASI ed interamente scritta la disciplina dell'IMU con contestuale abrogazione del testo della L.147/13 in materia di IUC per quanto concerne le imposte IMU e TASI (mentre la medesima L.147/13 resta vigente ella parte in cui disciplina la TARI);

In virtù della modifica legislativa si rende necessario approvare un nuovo regolamento IMU aggiornato alle nuove disposizioni di cui all sopra citata Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/ 2019) all'art. I commi 738 e successivi;

Si dà atto che quanto non previsto nel regolamento proposto saranno valide le norme nazionali e regionali in materia fiscale e civile.

LO scrivente:

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Viste le leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

Visto L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

In considerazione di quanto precede lo scrivente, esprime il **parere favorevole** alla proposta pervenutami dal Sindaco relativa all'approvazione del regolamento comunale della nuova Imu con decorrenza 01/01/2020.

Lì, 29/09/2020



IL REVISORE CONTABILE
Dott. Stefano Composto

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

F.to:Dott.ssa Sabina D'Angelo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Bottari Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Gaetano Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____

(Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Gaetano Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30 / 09 /2020

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)

Alì, 30/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Gaetano Russo